

----- STATUTO -----

----- Titolo I -----

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI -----

Articolo 1 - E' costituita, in forma di società a responsabilità limitata, una Società sportiva dilettantistica, di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche, con la denominazione sociale: -----

--- "**Frimas Vitalba Fitness Club Società Sportiva Dilettantistica a R.L.**" ---

----- **in sigla "Frimas Vitalba Fitness Club SSDaRL"** -----

Tale denominazione può essere utilizzata in qualsiasi forma grafica. -----

Articolo 2 - La società non ha scopo di lucro ed i proventi, gli utili e gli avanzi di gestione delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti ai soci, anche in forme indirette o differite. -----

La società ha per oggetto l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e manifestazioni sportive, con particolare riferimento alla disciplina dell'attività motoria nel campo sportivo della ginnastica di mantenimento, il fitness, il body building, la pesistica, il pugilato, le arti marziali in genere, l'atletica leggera e pesante, l'aerobica, i balli in genere, l'allenamento funzionale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione italiana degli enti di promozione sportiva e delle altre federazioni sportive cui deciderà di affiliarsi, e dei rispettivi organi. -----

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, la società potrà: -----

a. costituire squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva cui si affilia; -----

b. organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, anche il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili; -----

c. svolgere ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico; -----

d. costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, nonché le attrezzature sportive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà; -----

e. svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo. --

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI con particolare riferimento alle norme antidoping nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni di appartenenza o degli enti di promozione sportiva e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle federazioni o enti di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico. -----

La Società potrà compiere, sempre in via strumentale e non prevalente, tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie, ivi comprese la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali, che



Miriana Stan Bon

saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale - in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive e con l'esclusione di attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico, nonché delle altre attività riservate di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. -----

Il tutto previa sussistenza dei requisiti eventualmente necessari e il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente del pari necessarie per l'esercizio di una o di parte o di tutte le attività sopraindicate. -----

La Società potrà inoltre acquisire fondi presso soci con obbligo di rimborso nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia approvato con Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e nei limiti e con i criteri deliberati dal CICR - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e secondo le istruzioni emanate in materia dalla Banca d'Italia. -----

Articolo 3 - La Società ha sede legale in Calolziocorte. -----

La Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero. -----

Articolo 4 - La durata della Società è fissata sino al 31 maggio 2040 e può essere prorogata in conformità alle modalità di legge. -----

Articolo 5 - Il domicilio dei soci ed eventualmente il loro numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese. -----

E' obbligo dei soci comunicare tempestivamente per iscritto alla Società ogni variazione in proposito. -----

----- Titolo II -----

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - DIRITTI DEI SOCI - CONFERIMENTI - TITOLI DI DEBITO - RECESSO

Articolo 6 - Il capitale sociale è di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) suddiviso in quote di partecipazione regolate ai sensi dell'art. 2468 c.c.. -----
Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta eccezione per il diritto di voto. Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della sua quota. -----

Articolo 7 - In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale. -----

Il capitale sociale può essere aumentato, nei limiti e con le modalità di legge, anche con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi. -----

In caso di conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 C.C. la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria con cui vengono garantiti gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto tali prestazioni possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società. -----

L'aumento di capitale può essere attuato, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo in tal caso il diritto di recesso, a norma dell'art. 2473 C.C. dei soci che non hanno consentito

Imeni Narar

alla decisione. -----

Articolo 8 - Le partecipazioni sono divisibili, ma non trasferibili per atto tra vivi. --
Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato ai sensi di Legge. -----

Il trasferimento della partecipazione "mortis causa", sia a titolo particolare che
universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 Cod.Civ.. -----

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e
precisazioni: -----

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si
farà riferimento al valore di bilancio, nel rispetto della finalità non di lucro della
presente società e dei limiti di restituzione ai soci legati al valore nominale non
rivalutabile delle quote sottoscritte. -----

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno
assunte dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, non
computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto. -----

Articolo 8 bis - In considerazione delle finalità non lucrative della Società, non è
consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale. -----

Articolo 9 - La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale senza
diritto a restituzione ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme pro
tempore vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e
non. -----

In ogni caso, per l'erogazione dei finanziamenti devono osservarsi le disposizioni
dell'art. 2467 c.c., e della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito
ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e successive eventuali altre disposizioni in tal
senso. -----

Articolo 10 - Il diritto di recesso spetta esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Gli amministratori devono comunicare ai Soci, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, il fatto/atto che legittima l'esercizio del diritto di recesso entro
tre giorni dal suo verificarsi. -----

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione scritta
all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma precedente. -----

Qualora gli amministratori non comunichino ai soci per iscritto quanto sopra, il
socio che ritenga di trovarsi nelle condizioni di poter esercitare il diritto di recesso
dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dal giorno
in cui: -----

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione
assembleare che legittima il recesso o, qualora le stesse non fossero soggette ad
iscrizione, è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o la delibera
assembleare che legittima il recesso; -----

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto/atto che legittima il
suo diritto di recesso. -----


In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società, al socio
receduto o escluso o ai successori del socio defunto sarà rimborsato il solo valore
nominale non rivalutabile della propria partecipazione. -----

----- Titolo III -----

----- DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA -----

Articolo 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

Mano



legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. -----

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ovvero - con esclusione delle decisioni che debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi di legge o del presente statuto - non in forma assembleare secondo le modalità di cui al successivo art. 12. -----

E' facoltà dell'Amministratore Unico o del Presidente del consiglio di amministrazione scegliere le modalità di adozione delle decisioni dei soci. -----

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà dei soci, salvo diversa inderogabile disposizione di legge. -----

Articolo 12 - L'approvazione del bilancio, la nomina o revoca degli amministratori, la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, del Sindaco unico o del revisore, la determinazione dei relativi compensi ed in genere tutte le decisioni riservate ai soci, ma che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso o il diniego o l'astensione alla decisione e la data in cui sono prestati. -----

La documentazione di cui sopra deve essere inviata dal soggetto che attiva la procedura a tutti i soci aventi diritto. -----

La documentazione, sottoscritta dai soci come sopra specificato, deve essere trasmessa alla Società, anche a mezzo telefax o posta elettronica, all'attenzione del soggetto che ha attivato la procedura. La mancanza di risposta dei soci entro il termine indicato nella documentazione viene considerata come voto contrario. ---

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione nel libro di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, c.c.. -----

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci se nominati. -----

La decisione è adottata quando, entro il termine previsto, pervenga e consti al Presidente del Consiglio di amministrazione o comunque al soggetto che ha attivato la procedura il consenso di tanti soci che raggiungano il quorum previsto all'ultimo comma del precedente articolo. -----

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati. -----

Articolo 13 - Devono essere adottate mediante deliberazione assembleare: -----

- le modificazioni dello statuto ivi comprese fusioni e scissioni; -----

- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle Società partecipate; -----

- ogni altra decisione riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea; -----

- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della Società, alla nomina o

Emilio Uccini

revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri; -----
- ogni altra determinazione di competenza dei soci per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo della compagine societaria richiede la forma assembleare. -----

Articolo 14 - La convocazione dell'assemblea é fatta dagli amministratori con lettera raccomandata da inviarsi al domicilio dei soci quale risultante dal Registro delle imprese e ricevuta non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. -----
Alternativamente la convocazione dell'assemblea può essere trasmessa ai soci, nel termine di cui sopra, mediante messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal Registro delle imprese e dagli stessi comunicato. -----

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. -----

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, ove nominati, siano presenti o comunque, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e non risulti alcuna opposizione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Articolo 15 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci giuste le risultanze del Registro delle Imprese. Ogni socio ha diritto di voto come sopra precisato. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della Società. -----

L'intervento in assemblea può avvenire anche tramite collegamento audio/video nel rispetto dei principi di cui all'art. 19. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea nonché la valida costituzione della stessa in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto. -----

Articolo 16 - L'assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale é redatto da un Notaio da lui scelto. -----

----- Titolo IV -----


----- AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 17 - La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico - secondo le modalità regolate dal successivo art. 21 - o ad un numero variabile da due a cinque amministratori, secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci. -----

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, eventualmente anche a tempo indeterminato, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 C.C., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c.. -----

Qualora venga meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene per decisione dei



soci. -----
L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina. -----

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI, della Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. -----

In particolare non possono ricoprire la medesima carica in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. ---

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori una indennità annuale in misura fissa proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. -----

Articolo 18 - Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci. -----

Gli amministratori possono nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti. -----

Articolo 19 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, oppure telefax o messaggio di posta elettronica, che devono pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima dell'adunanza. - Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o ai recapiti previamente comunicati dai destinatari. -----

Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o il Collegio sindacale, se nominato. -----

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza. -----

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità della costituzione delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, della totalità dei suoi membri in carica e di tutti i membri effettivi del collegio sindacale, se nominato. -----

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Articolo 20 - Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la

Man-Navan

relativa documentazione anche al Collegio sindacale, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 cod. civ., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro di cui all'art. 2478, comma primo, n. 3, c.c. -----

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente. -----

La decisione è adottata quando partecipa e consti al Presidente del Consiglio di amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica. ---

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati. -----

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione sono in ogni caso attribuite alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o videoconferenza con le modalità regolate dal presente statuto. --

Articolo 21 - Per decisione dei soci la gestione può essere affidata ad un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società quali attribuiti dal presente statuto agli amministratori. -

Articolo 22 - Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti. -----

Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto, proprie funzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, nominando uno o più Amministratori Delegati. -----

Articolo 23 - Al Presidente del Consiglio di amministrazione, agli Amministratori Delegati ed all'Amministratore Unico spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. -----

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente. -----

----- Titolo V -----

----- ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE DEI CONTI -----

Articolo 24 - La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, del codice civile, un Organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) o da un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge e funzionanti secondo delle norme vigenti in materia. -----

Nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile, la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria. -----

Ove nominato, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicherà la disciplina legislativa in materia di società per azioni (requisiti professionali, cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e cessazione dell'ufficio, retribuzione, doveri e poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c., intervento alla adunanze del consiglio di

Amministratore

amministrazione e alle assemblee, omissioni degli amministratori, responsabilità, denuncia al collegio sindacale, ecc.). In particolare: -----

- esso resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile; -----

- all'Organo di controllo spetta un compenso il cui ammontare è stabilito dai soci all'atto della nomina. -----

All'Organo di controllo compete, ai sensi di legge, anche la revisione legale dei conti. Di conseguenza, l'Organo di controllo, sia monocratico (sindaco unico), sia pluri-soggettivo (collegio sindacale), deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. E' fatta salva la facoltà o l'obbligo (nei casi espressamente previsti dalla legge) di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore iscritto nell'apposito Registro, e non già all'organo di controllo. Ove nominato, si applica al revisore legale dei conti la normativa vigente in materia. -----

----- Titolo VI -----

----- BILANCIO -----

Articolo 25 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 maggio di ogni anno. -----

Articolo 26 - Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge. -----

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c.. -----

Considerato che la Società non ha scopo di lucro è espressamente preclusa la distribuzione di utili e/o riserve ai soci. -----

Ai sensi dell'art. 2463, III comma, c.c., la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430 c.c., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale. -----

La riserva così formata può essere utilizzata solo per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. -----

----- Titolo VII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 27 - L'assemblea, in caso di scioglimento della Società relativa alle cause previste dalla legge, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. -----

Il patrimonio residuo di liquidazione sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza riconoscimento ai soci di alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatte salve diverse destinazioni imposte dalla legge o dalla disciplina speciale applicabile. -----

----- TITOLO VIII -----

----- NORME DI RINVIO -----

Articolo 28 - Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, di Società a responsabilità limitata nonché, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti contenute nello statuto delle Federazioni a cui la Società intende affiliarsi o è affiliata ed alle disposizioni emanate dai competenti organi federali. -----

F.TO TURANI RICCARDO -----

Maria de car

F.TO FRIGERIO BRUNO -----
F.TO TURANI MARIANO 2 -----
-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS) -----

Frigerio Bruno
Turani Mariano